

Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina

Olympe de Gouges, 1791

Fonte originale [Les droits de la femme . A la Reine | Gallica](#); traduzione a cura di Fondazione Feltrinelli del 2016 [Femme. Woman. Donna](#)

Preambolo

Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della Nazione, chiedono di essere costituite in assemblea nazionale. Considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono le sole cause delle sventure pubbliche e della corruzione dei governi, esse hanno deciso di esprimere in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri della donna, affinché tale dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro continuamente i loro diritti ed i loro doveri, affinché gli atti del potere delle donne, e quelli del potere degli uomini, potendo essere in ogni momento paragonati con il fine di ogni istituzione politica, siano per ciò stesso più rispettati, affinché le rivendicazioni delle cittadine, fondate d'ora in avanti su principi semplici ed incontestabili, siano sempre volte al mantenimento della costituzione, dei buoni costumi, e al bene di tutti.

Pertanto, il sesso che è superiore per bellezza, come anche per coraggio nelle sofferenze materne, riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'Essere supremo, i seguenti Diritti della Donna e della Cittadina.

I

La Donna nasce libera e rimane uguale all'uomo nei diritti. Le distinzioni sociali possono essere fondate solo sull'utilità comune.

II

Scopo di ogni associazione politica è la tutela dei diritti naturali e imprescrittibili della Donna e dell'Uomo: tali diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e, soprattutto, la resistenza all'oppressione.

III

Il fondamento di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione, la quale altro non è se non la riunione della Donna e dell'Uomo: nessun corpo, nessun individuo, può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.

IV

La libertà e la giustizia consistono nel restituire agli altri ciò che appartiene loro; così, l'esercizio dei diritti naturali della donna ha come solo limite la perpetua tirannia che l'uomo le oppone; tale limite deve essere riformato dalle leggi della natura e della ragione.

V

Le leggi di natura e di ragione vietano ogni azione che possa nuocere alla società: tutto ciò che non è proibito da queste leggi, sagge e divine, non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che esse non ordinano.

VI

La Legge deve essere espressione della volontà generale; tutte le Cittadine ed i Cittadini devono concorrere personalmente, o per il tramite dei loro rappresentanti, alla sua formazione; essa dev'essere uguale per tutti: tutte le cittadine e tutti i cittadini, dal momento che sono uguali ai suoi occhi, devono avere uguali possibilità di essere ammessi a tutte le dignità, a tutti i posti e a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità, e senza altre distinzioni che non siano quelle delle loro virtù e delle loro capacità.

VII

Nessuna donna fa eccezione; ella viene accusata, arrestata e mantenuta in stato di detenzione nei casi stabiliti dalla legge. Le donne ubbidiscono come gli uomini a questa legge rigorosa.

VIII

La Legge deve stabilire soltanto pene strettamente e manifestamente necessarie, e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge emanata e promulgata anteriormente al reato e legalmente applicata alle donne.

IX

Per qualunque donna dichiarata colpevole, viene esercitato dalla Legge ogni rigore.

X

Nessuno deve essere perseguitato per le proprie opinioni, anche fondamentali; la donna ha il diritto di salire sul patibolo; allo stesso modo, deve avere anche quello di salire sulla Tribuna, purché le sue manifestazioni non turbino l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

XI

La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna, poiché tale libertà assicura la legittimità dei padri nei confronti dei figli. Ogni cittadina può dunque dire liberamente: sono la madre di un figlio che vi appartiene, senza che un barbaro pregiudizio la costringa a nascondere la verità; salvo a rispondere dell'abuso di tale libertà nei casi previsti dalla legge.

XII

La garanzia dei diritti della donna e della cittadina implica un interesse più ampio; tale garanzia deve essere istituita per il vantaggio di tutti, e non per il beneficio particolare di quelle cui essa viene data.

XIII

Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese dell'amministrazione, i contributi della donna e dell'uomo sono uguali; la donna partecipa a tutti i lavori ingrati, a tutti gli incarichi

faticosi; allo stesso modo deve dunque partecipare alla distribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche, delle dignità e dell'industria.

XIV

Le Cittadine ed i Cittadini hanno il diritto di constatare personalmente, o per mezzo dei loro rappresentanti, la necessità di un contributo pubblico. Le Cittadine possono aderirvi solo se si ammette una uguale ripartizione, non soltanto nel patrimonio, ma anche nella pubblica amministrazione, e il diritto di determinare la quota, l'imponibile, la riscossione e la durata dell'imposta.

XV

La massa delle donne, coalizzata per il contributo a quella degli uomini, ha il diritto di chiedere conto ad ogni agente pubblico della sua amministrazione.

XVI

Ogni società in cui non venga assicurata la garanzia dei diritti e determinata la separazione dei poteri, non ha costituzione; la costituzione è nulla se alla sua redazione non ha collaborato la maggioranza dei componenti della Nazione.

XVII

Le proprietà appartengono a tutti i sessi, riuniti o separati; esse sono per ognuno un diritto inviolabile e sacro; nessuno può esserne privato come vero patrimonio della Natura, se non quando lo esiga la necessità pubblica, legalmente constatata, e a condizione di un giusto e preventivo indennizzo.